

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

73° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1982

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto » (1490-B), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	Pag. 599, 601, 602
BERLANDA (DC)	601, 602
MORO, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	601
POLLASTRELLI (PCI)	601
RASTRELLI (MSI-DN)	602

I lavori hanno inizio alle ore 17,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto » (1490-B), d'iniziativa dei senatori Berlanda ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto », d'iniziativa dei senatori Berlanda, Scevarolli, Pollastrelli, Buzio, Gualtieri, Triglia, Bonazzi, Ricci, Segnana e Fassino, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, di cui io stesso sono relatore.

Il provvedimento che era stato da noi approvato in prima lettura prevedeva la proroga al 31 dicembre 1981 del termine per la regolarizzazione delle società di fatto di cui al primo comma dell'articolo 26-*quater* del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891. Questo provvedimento è stato oggetto di un approfondito esame da parte della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, che lo ha poi approvato, modificandolo, in sede legislativa.

La Commissione finanze e tesoro della Camera, infatti, ha ritenuto di dover affrontare la materia nel suo complesso e di disciplinarla globalmente. Voglio però ricordare che già negli interventi che vi erano stati in Se-

nato, in modo particolare da parte del senatore Berlanda, erano stati evidenziati alcuni argomenti che meritavano di essere presi in considerazione. Dall'altra parte era prevalso presso di noi l'orientamento che fosse opportuno provvedere innanzi tutto alla proroga della normativa sopracitata. Invece la Commissione finanze e tesoro della Camera, come ho già detto, ha ritenuto di approvare un disegno di legge che in pratica regola completamente la materia e risolve numerosi problemi che erano stati sollevati anche durante la discussione in questa Commissione, tra gli altri dal senatore Pollastrelli.

Il disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputati si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede che le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno 1982 possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, attraverso un atto sottoposto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. Tale misura dell'1 per cento è ridotta alla metà per la regolarizzazione delle società di fatto esistenti nelle zone dove opera la Cassa per il Mezzogiorno.

E previsto che la base imponibile sia costituita dal patrimonio netto della società, quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione; inoltre è precisato che nella situazione patrimoniale è consentito comprendere i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria, cui ha dato vita la società di fatto o irregolare. Viene poi stabilito che per quanto riguarda l'INVIM si applica la disciplina prevista per le fusioni dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Per le società di fatto esistenti prima dell'entrata in vigore della norma, che non intendano avvalersi della regolarizzazione di cui al primo comma, è previsto che possano essere regolarizzate agli effetti fiscali entro

il 31 dicembre 1984, mediante atto sottoposto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, nonchè dello 0,50 per cento per le zone meridionali. Anche qui, per quanto riguarda la base imponibile viene stabilito che si applica la disciplina prevista nel secondo comma. Inoltre all'ultimo comma dell'articolo 1 viene precisato che, ai fini dell'applicazione del provvedimento, la prova dell'esistenza delle società deve risultare da dichiarazione fatta in data anteriore al 1° luglio 1982 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sul reddito, o da certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

L'articolo 2 regola i rapporti pregressi e cioè stabilisce che le regolarizzazioni costituiscono titolo e danno diritto alla voltura a favore della società risultante dalla regolarizzazione stessa, senza pagamento del tributo, delle autorizzazioni, licenze, concessioni, trascrizioni e simili, ossia di tutto quello che riguarda l'attività commerciale, industriale, artigianale, eccetera.

Gli adempimenti riguardanti l'IVA, nonchè le detrazioni a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuati dalla società che risulta poi dalla regolarizzazione, cioè dalla società di fatto che ha effettuato tali operazioni. Infatti è logico che queste siano considerate valide anche per la nuova società che nasce dalla regolarizzazione. Lo stesso principio vale anche per quanto riguarda le imposte dirette.

Infine viene stabilito che non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento.

L'articolo 3 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente normativa, l'iscrizione delle società di qualsiasi tipo nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero in albi previsti dalle vigenti leggi — e questo riguarda soprattutto le imprese artigiane — deve essere effettuata con la produzione di un atto scritto, debitamente registrato, da cui risulti la costituzione della

società. Viene anche previsto che a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ai soli effetti fiscali, si considerano beni strumentali i beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Infine l'articolo 4 riguarda alcune disposizioni finali che prevedono che le società di fatto già regolarizzate o enunciate agli effetti dell'imposta di registro, che si costituiscono in una delle forme e nei termini di cui all'articolo 1, scontano i tributi di cui al momento della regolarizzazione o enunciazione. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta sia inferiore a quanto già corrisposto, non compete alcun rimborso per la differenza.

Ecco, ho cercato di riassumere per sommi capi il contenuto del disegno di legge, pur seguendo abbastanza dettagliatamente gli articoli affinché i colleghi possano avere la visione precisa del provvedimento sottoposto al loro esame. Mi pare che su questo disegno di legge vi sia stata una decisione pressochè unanime da parte della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, e quindi invito i colleghi ad approvarlo così come ci è pervenuto dalla Camera.

Dichiaro aperta la discussione generale.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, così come lei ci ha riferito nella relazione, già quando approvammo la sola proroga per la regolarizzazione delle società di fatto in questa Commissione furono avanzate proposte tendenti a risolvere con maggiore organicità alcuni problemi fiscali inerenti alle società di fatto.

Il Gruppo comunista allora, pur condividendo nel merito le proposte che venivano avanzate, espresse parere contrario all'ampliamento del provvedimento (che intendeva solo prorogare l'efficacia di un articolo di legge già in vigore) soltanto per il fatto che contemporaneamente alla Camera dei deputati era in discussione il disegno di legge, diventato poi decreto, relativo alla soppressione della pregiudiziale tributaria e quindi al relativo condono. Allora la riserva che avanzammo intendeva evitare che attraverso un provvedimento di proroga fossero esaminate ed approvate proposte di eventuali sanatorie

per la regolarizzazione delle società di fatto, che sono in fin dei conti anche condoni, considerato che alla Camera si stava discutendo un provvedimento più organico.

Dato che ormai le ragioni di tale riserva non esistono più, il Gruppo comunista esprime voto favorevole al provvedimento al nostro esame.

B E R L A N D A. Signor Presidente, mi sembra di dover dare atto ai colleghi della Camera dei deputati di aver risolto alcuni quesiti sollevati in questa Commissione allorchè si parlò di proroga del termine per la regolarizzazione, affrontando tutti gli aspetti che erano rimasti in sospeso e che non consentivano una efficace attuazione della stessa proroga da noi approvata. In particolare vorrei dare atto dell'ingente lavoro svolto dagli onorevoli Citterio e Forte, anche con la collaborazione del collega Lombardo.

Il testo attuale è completo, così come ha già rilevato il Presidente nella sua relazione, per cui anch'io invito i colleghi ad approvarlo, esprimendo il mio voto favorevole al disegno di legge.

M O R O, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal Presidente e dai colleghi intervenuti.

P R E S I D E N T E, relatore alla Commissione. Ricordo agli onorevoli colleghi che la Commissione giustizia ha espresso il suo parere in relazione al disegno di legge che stiamo esaminando. Do lettura del suddetto parere:

« La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere contrario.

In proposito la Commissione osserva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo originario del disegno di legge superano l'occasione contingente di una disciplina dell'incentivazione all'eventuale regolarizzazione ai soli fini fiscali delle società di fatto per assumere il valore di una profonda riforma della legislazione vigente in materia societaria, giacchè in sostanza sembra-

6^a COMMISSIONE

73° RESOCONTO STEN. (16 dicembre 1982)

no dirette a trasformare le società di fatto in una realtà giuridicamente rilevante con conseguenze che arrivano ad investire — si veda in proposito l'articolo 3 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati — lo stesso regime dei mobili iscritti nei pubblici registri.

Una innovazione del genere non può d'altronde non suscitare gravissime perplessità sia per lo stravolgimento che in tal modo deriverebbe per tutto il diritto societario, sia per l'obiettivo impossibilità di ricomprendere entro i confini di una precisa disciplina positiva l'intero fenomeno della costituzione delle società, con evidenti riflessi anche a livello di Costituzione, laddove si sancisce la libertà di associazione ».

R A S T R E L L I. Confermo l'astensione già decisa dal mio Gruppo alla Camera dei deputati sul disegno di legge in esame, perchè i motivi addotti dalla Commissione giustizia destano in effetti delle perplessità. Infatti, non tutti i problemi relativi alla regolarizzazione fiscale delle società di fatto possono essere risolti, in quanto non sempre può risultare quale sia la consistenza del patrimonio delle società di fatto costitutesi regolarmente attraverso questa legge, soprattutto per ciò che riguarda i beni immobili.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Le ricordo, senatore Rastrelli, l'ultimo comma dell'articolo 3 che recita: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli effetti fiscali, si considerano beni strumentali delle società di fatto, a condizione che siano effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa e regolarmente contabilizzati, i beni mobili iscritti nei pubblici registri a nome di tutte le persone fisiche partecipanti alla società stessa ».

Quindi si fa riferimento ai beni mobili e non a quelli immobili.

R A S T R E L L I. Ed i beni immobili a quale regime sono sottoposti?

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. I beni immobili non sono previsti.

R A S T R E L L I. Chi possiede beni immobili allora come deve regolarsi?

B E R L A N D A. Se ci si riferisce ad una situazione anteriore al 30 giugno 1982, si possono comprendere anche i beni immobili, come risulta dal secondo comma dell'articolo 1, altrimenti no.

R A S T R E L L I. Ma in questo caso non ci sarebbe la formula della trascrizione relativamente ai beni immobili, per cui i creditori della futura società regolarizzata non sapranno su quali beni far valere le proprie ragioni creditizie.

Sono questi i motivi per i quali il nostro Gruppo si astiene: infatti, tecnicamente riteniamo che non sia completa la disciplina prevista da questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle singole modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, corrispondente all'articolo unico del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Regolarizzazione).

Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno 1982 possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile con atto sottoposto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'imposta è ridotta allo 0,50 per cento per la regolarizzazione delle società aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Le im-

poste ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

La base imponibile è costituita dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, redatta sulla base delle scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione patrimoniale è consentito comprendere anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria ancorchè intestati ai soci o ad alcuno di essi. Ai fini della situazione patrimoniale per i beni non risultanti dalle scritture obbligatorie il valore è determinato secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Resta escluso il giudizio di congruità dei valori di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Agli effetti dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili si applica la disciplina prevista per le fusioni dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Le società di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano avvalersi delle disposizioni di cui al primo comma possono essere regolarizzate agli effetti fiscali entro il 31 dicembre 1984, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'aliquota è ridotta allo 0,50 per cento per le società aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Per la determinazione della base imponibile valgono le disposizioni di cui al secondo comma ad eccezione di quelle relative ai beni immobili i quali non possono essere inclusi nella situazione patrimoniale.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la prova dell'esistenza della società deve risultare da dichiarazione fatta in data an-

teriore al 1° luglio 1982 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sul reddito o da certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o da altro documento avente data certa.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Rapporti progressi).

Le regolarizzazioni di cui all'articolo 1 costituiscono titolo e danno diritto alla voltura a favore della società risultante dalla regolarizzazione stessa, senza pagamento di alcun tributo, delle autorizzazioni, licenze, concessioni, trascrizioni e simili intestate, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente o ad uno o più soci.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le detrazioni di cui all'articolo 19 dello stesso decreto presidenziale, effettuate dai soci delle società di fatto o irregolari, in relazione all'attività della società medesima, anteriormente alla regolarizzazione di cui alla presente legge, si considerano effettuate dalla società risultante dalla regolarizzazione medesima.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa delle società di fatto o irregolari, per i periodi di imposta anteriori e per quello in corso alla data della regolarizzazione di cui alla presente legge, sono deducibili anche i costi e gli oneri contabilizzati relativi agli immobili e mobili di proprietà dei soci o di alcuno di essi, utilizzati quali beni strumentali nell'espletamento dell'attività imprenditoriale.

Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La regolarizzazione non costituisce realizzo di plusvalenze nè di valore di avviamento.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Disposizioni a regime).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione delle società di qualsiasi tipo nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero in albi previsti dalle vigenti leggi, deve essere effettuata con la produzione di un atto scritto, debitamente registrato, da cui risulti la costituzione della società.

In caso di comunioni ereditarie gli eredi che intendano continuare in forma societaria l'esercizio del dante causa, debbono adempiere a quanto prescritto dal primo comma entro un anno dall'apertura della successione e l'atto è soggetto alle imposte di cui all'articolo 1. Per le comunioni ereditarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il termine è fissato al 31 dicembre 1984.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli effetti fiscali, si considerano beni strumentali delle società di fatto, a condizione che siano effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa e regolarmente contabilizzati, i beni mobili iscritti nei pubblici registri a nome di tutte le persone fisiche partecipanti alla società stessa.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Disposizioni finali).

Le società di fatto già regolarizzate o enunciate agli effetti dell'imposta di registro che si costituiscono in una delle forme e nei termini di cui all'articolo 1 della presente legge scontano i tributi secondo le norme ivi previste diminuiti dell'ammontare delle imposte già assolte al momento della regolarizzazione od enunciazione. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta sia inferiore a quello già corrisposto non compete alcun rimborso per la differenza.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Ricordo che nel testo approvato dalla Camera dei deputati il titolo è stato così modificato: « Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18.